

Dal punto di vista degli istituti non basta più presentare bilanci in ordine

# Soldi? Ai cyber-protetti

## La banca valuta livelli di sicurezza dell'impresa

DI ALESSANDRO RONCHI

**R**ubinetti del credito chiusi per chi non prova di avere adeguate protezioni contro i cyber-attacchi. Gli istituti di credito, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, stanno attivando una serie di misure atte a indagare, nello scoring creditizio delle aziende, il livello effettivo delle misure di sicurezza della rete informatica. Visto il numero quotidiano crescente degli attacchi informatici alle aziende, le banche stanno cambiando atteggiamento, rendendosi sempre più coscienti che i loro investimenti non sono al sicuro se le aziende non offrono adeguate garanzie di sicurezza informatica. Non basta più dunque presentare bilanci in ordine ma serve anche dimostrare di saper difendere dati personali, know-how aziendale, operatività e reputazione dagli attacchi informatici.

Le indicazioni Ue e Banki-

**T**alia. Si tratta di un approccio in linea con le recenti normative finalizzate ad elevare i livelli di sicurezza delle imprese europee. Cyber Resilience Act, DORA, NIS2, ne sono un chiaro esempio ed anche un importante parametro. Già la Banca d'Italia, in un proprio documento del 2023, analizzava i nuovi rischi del credito ed evidenziava come l'interconnessione digitale, da un lato, porta indubbi vantaggi ma, dall'altro lato, espone il sistema economico a minacce nuove, sempre più gravi e con ripercussioni su tutta la filiera. Gli attacchi cyber possono colpire chiunque, dalle grandi multinazionali alle piccole imprese e queste ultime, più indifese, possono essere l'anello debole in grado di mettere in crisi anche le aziende più attente alla cybersecurity (pensiamo, ad esempio, ai casi recenti della società dei trasporti milanesi o al blackout spagnolo). Il risultato è che tra due aziende ugualmente soli-

de dal punto di vista economico, verrà favorita quella che ha dimostrato di avere sistemi di sicurezza informatica efficaci. In altre parole, una pmi che non dispone di procedure di gestione del rischio cyber, piani di continuità operativa o sistemi aggiornati, nel momento di valutazione da parte dell'istituto di credito per l'erogazione di un finanziamento, sarà considerata più rischiosa di un concorrente strutturato, a parità di parametri economico-finanziari, e avere quindi, maggiore difficoltà di accesso ai finanziamenti.

**La determinazione dell'Agenzia.** Ma come fanno le imprese a dimostrare agli istituti di credito di essere efficacemente protette? Un aiuto lo può offrire la recente determinazione n. 164179/2025 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), che ha definito le "misure minime" che un'azienda dovrebbe adottare per difendersi dai ri-

schi di cybersecurity. Si tratta di un dettagliato elenco di misure basate su elementi concreti e verificabili, come: avere un inventario aggiornato degli asset informatici; adottare policy di sicurezza formalizzate e aggiornate; effettuare test periodici per individuare vulnerabilità; usare l'autenticazione a più fattori per accedere ai sistemi; predisporre piani di continuità operativa e disaster recovery, etc. Tutte queste misure, insieme, costituiscono una vera e propria "pagella" della sicurezza digitale, che le banche potranno utilizzare come checklist per valutare l'affidabilità informatica dei propri clienti. Le pmi devono iniziare a considerare la sicurezza IT come un asset strategico, da documentare e comunicare con la stessa attenzione riservata ai numeri di bilancio. Anche la solidità digitale "fa curriculum" per ottenere credito, e non solo quello erogato dagli istituti di credito.

— © Riproduzione riservata —

**CREDITORI**  
*Socio libero  
per fatti  
concludenti*

Quando la società di persona diventa compagnie di capitali, il socio resta comunque il limitatamente responsabile verso il creditore a meno che quest'ultimo non lo liberi. C'è, tuttavia, una sola ipotesi in cui il consenso alla liberalizzazione si ritiene espresso per fatti concludenti: quando al creditore è comunicata via Pec (o per raccomandata) la delibera di trasformazione e l'interessato non si oppone entro sessanta giorni dalla ricezione; non conta, invece, la conoscenza della trasformazione della società acquisita in altro modo dai creditori né l'invio a quest'ultimi di atti dai quali emerge la circostanza oppure la notizia legale che deriva dalla pubblicità della delibera. Così la Corte di cassazione civile, sezione terza, nell'ordinanza n. 11819 del 05/05/2025.

### Onere rovesciato

È accolto uno dei motivi del ricorso proposto dalla spa creditrice nella controversia sui canoni non pagati per un immobile in sublocazione. Sbaglia la Corte d'appello ad accogliere il gravame dei soci della snc divenuta scarl sul rilievo che la spa sarebbe stata al corrente della trasformazione, tanto che la prima delle fatture non pagate è intestata alla scarl e non più alla snc, mentre la creditrice neppure all'egherebbe di aver mai negato il proprio consenso alla trasformazione. Trova ingresso la censura secondo cui non deve essere il creditore a dover provare di aver negato il consenso alla liberalizzazione dei soci snc, ma è la società trasformata a dover dimostrare di aver comunicato il cambiamento d'assetto.

### Preso d'atto

L'errore del giudice di secondo grado, dunque, è ritenere possibile un consenso alla liberalizzazione per fatti concludenti che l'articolo 2500-quinquies Cc non consente. La comunicazione che con il silenzio serbato in sessanta giorni consente di presumere il consenso «deve avere come oggetto specifico» la trasformazione della società: serve quindi una comunicazione formale con mezzi che ne garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, come la Pec e la vecchia raccomandata. La fattura intestata alla scarl, invece che alla snc, non può ritenersi equipollente all'iter individuato dalla norma ma costituisce soltanto la presa d'atto che la debitrice è divenuta una società di capitali. La parola passa al giudice del rinvio.

**Dario Ferrara**

— © Riproduzione riservata —

### GIURISPRUDENZA A CONFRONTO SUI RITARDI DELLA STAZIONE APPALTANTE

## Pagamenti lumaca, gli interessi all'appaltatore

La questione inerente il diritto dell'appaltatore agli interessi moratori in caso di ritardato pagamento da parte della stazione appaltante delle somme spettanti a tenore dell'art. 26 del D.L. 50/2022, conosciuto come "Decreto Aiuti", è stata affrontata recentemente in più occasioni dalla giurisprudenza di merito, che ha affermato l'esigibilità del credito certificato dalla stazione appaltante. Il Decreto Aiuti, infatti, ha introdotto uno speciale istituto di aggiornamento dei prezzi per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione registrati nell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, indicando le risorse che le stazioni appaltanti devono utilizzare per farvi fronte ovvero, in caso di loro insufficienza, consentendo alle medesime l'accesso al "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche" secondo le modalità ed i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Inizialmente nella dottrina si è diffuso un orientamento più restrittivo fondato su una interpretazione rigorosamente letterale dell'art. 26 (che al comma 4 lett. a) dispone che "il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse"), secondo il quale il credito, qualora la stazione appaltante non disponga delle risorse necessarie e abbia fatto accesso al Fondo, diventerebbe esigibile soltanto nel momento in cui le risorse siano trasferite alla stazione appaltante. Alla stregua di tale tesi, la disposizione speciale introdotta dal legislatore sostituirebbe le ordinarie norme contrattuali che disciplinano il pagamento dei corrispettivi contrattuali, per cui le somme dovute, seppure hanno formato og-

getto di appositi SAL e, poi, di appositi certificati di pagamento, diverrebbero esigibili solo nel momento in cui avviene "il trasferimento di dette risorse" alla stazione appaltante, da quel momento decorrendo i 30 giorni – previsti sempre dalla norma speciale – entro cui la stazione appaltante deve effettuare il pagamento.

Di contro, nella recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Lecce, II sez. civ., 14 maggio 2024, n. 1779; Tribunale di Roma, Sez. II, 8.11.2024, n. 17050; Tribunale di Foggia, ordinanza del 10.02.2025) ha prevalso una opposta interpretazione, secondo la quale la mancata o ritardata erogazione delle somme a titolo di adeguamento prezzi è imputabile in via esclusiva alla stazione appaltante, a nulla rilevando la disponibilità o meno delle risorse economiche e l'eventuale richiesta di accesso al Fondo, poiché l'onere della copertura economica ricade unicamente sulla medesima stazione appaltante, con conseguente diritto dell'appaltatore al riconoscimento degli interessi moratori in caso di ritardato pagamento di quanto certificato.

In effetti, come precisato dai giudici di merito (Tribunale di Lecce, 1779/2024 cit.), la normativa non condiziona il pagamento a carico della Stazione Appaltante, all'erogazione, in suo favore, delle risorse da parte del Fondo, per cui, anche qualora le risorse sia quelle rinvenute dalla stessa Stazione appaltante sia quelle eventualmente pervenute da terzi non fossero sufficienti a soddisfare le ragioni del proprio creditore, ciò non avrebbe alcun effetto in termini di esigibilità del credito vantato.

Tale seconda tesi appare più aderente alla norma, recependo la ratio che ha

spirato l'introduzione dello speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi, finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici di lavori, onde assicurarne la remuneratività ed evitare storture in esclusivo danno degli appaltatori, obiettivo che verrebbe eluso ove mai l'adeguamento dei prezzi non fosse riconosciuto, nei limiti stabiliti e fissati dal legislatore, tempestivamente.

D'altra parte tale orientamento è coerente con l'autorevole insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cassazione, ordinanza n. 21180 del 24 agosto 2018) secondo la quale in tema di responsabilità da ritardo del committente nei pagamenti del corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico non è esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, se pure in apparenza ascrivibili al soggetto terzo-finanziatore, restano comunque imputabili al committente-debitore, doveva perfino ritenere nelle le clausole di un contratto di opere pubbliche che dilaziono il pagamento del corrispettivo contrattuale al momento in cui siano accreditati all'ente appaltante i finanziamenti a carico di altro ente, escludendo la corresponsione degli interessi moratori. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 21/07/2006, n. 16814; Cass. civ. Sez. I, 29/11/2004, n. 22476; Cass. civ. Sez. I, 23/11/2005, n. 24592).

**Gianluca Luzi,  
MFA – Massimo Frontoni Avvocati**

— © Riproduzione riservata —